

Istruttoria n. 1/2023/CDE



**CORTE DEI CONTI
PROCURA REGIONALE
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA
INVITO A DEDURRE**

(art. 67 del Decreto Legislativo 26 agosto 2016 n. 174)

IL PUBBLICO MINISTERO

LETTI gli atti dell'istruttoria n. 1/2023/CDE;

RILEVATO che, allo stato, sussiste danno erariale in pregiudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella misura di 2.639.925,63 euro, oltre rivalutazione ed interessi legali, salvo variazioni in aumento o diminuzione all'esito della definizione degli accertamenti;

RITENUTO che la responsabilità amministrativa può, allo stato, ascrivere alla dott.ssa [REDACTED] ([REDACTED] residente a [REDACTED] t. 14 (C.F.: [REDACTED]), in proprio in qualità di legale rappresentante di [REDACTED], nel periodo oggetto dell'odierna contestazione preliminare di responsabilità.

FATTO E DIRITTO

1. Il presente procedimento trae la propria origine dalla segnalazione pervenuta in data 12 settembre 2023 a questa Procura da parte del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Modena (**doc. 1**), con la quale si trasmetteva l'annotazione n. [REDACTED] del 21 giugno 2022 nella quale sono compendiate gli esiti delle indagini svolte su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena nell'ambito del p.p. [REDACTED] / R.G.N.R., avente ad oggetto le vicende inerenti la percezione e l'utilizzo da

parte di _____ di un finanziamento di 3 milioni di euro parzialmente garantito da SACE S.p.A., secondo le disposizioni previste dal D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. Decreto Liquidità).

2. _____ (di seguito, "_____"), attualmente cancellata dal Registro delle Imprese a seguito di chiusura della procedura di fallimento (doc. 2, doc. 3, all. decreto chiusura fallimento e doc. 4, all. 1), era una società costituita nel 1998, con sede legale a Spilamberto (MO) e sede operativa a _____ (VA), che operava, tramite 135 negozi sparsi nel territorio nazionale, nel mercato italiano della vendita al dettaglio di articoli di abbigliamento per bambini. _____ era soggetta al controllo totalitario e all'attività di direzione e coordinamento della società di diritto francese _____

_____ (Sas), holding operativa di un gruppo multinazionale un tempo leader in Europa nel settore dell'abbigliamento per bambini, e composto da una ventina di società controllate (di cui sette in Francia). Dall'ottobre 2018 il controllo del gruppo _____ era passato al gruppo cinese Semir (la cui holding è _____) (di seguito, "Semir") che lo deteneva per il tramite della società di diritto francese _____, controllata al 100% (doc. 1, all. 3, p. 7 e all. 26, p. 4-5).

3. Nell'aprile 2020, _____ chiedeva alla Direzione Regionale Emilia Adriatica di Banca _____ (di seguito, "_____ o "Banca") di convertire una precedente richiesta di prestito già inoltrata nell'ottobre 2019 (doc. 1, all. 23 e all. 26, p. 17), in una istanza di finanziamento a sostegno delle imprese colpite dal Covid-19 ai sensi delle disposizioni del Decreto Liquidità (doc. 1, all. 24).

4. Come noto, tale decreto consente a SACE S.p.A., società assicurativa in-house partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito, "SACE"), di concedere garanzie destinate al sostegno delle imprese: all'art. 1, co. 1, infatti il decreto prevede che "[a]l fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 30 giugno 2022 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti

abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. [...]".

5. Il successivo comma 2 stabilisce, *inter alia*, che "Le garanzie di cui ai commi 1 e 1-bis sono rilasciate alle seguenti condizioni: [...] b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore; [...] i) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso dell'anno 2020. [...] n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni...".

6. Le garanzie emesse da SACE ai sensi del Decreto Liquidità sono a prima richiesta e irrevocabili (art. 1, co. 2, lett. f), del Decreto Liquidità) e rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 123/1998, che all'art. 9, comma 5, accorda lo *status* di credito privilegiato per la quota del contributo garantito.

7. La copertura delle obbligazioni assunte da SACE come garante è posta a carico di un fondo statale costituito presso il MEF (ai sensi dell'art. 1, co. 14, del Decreto Liquidità). Infatti, ai sensi dell'art. 1, co. 5, del Decreto Liquidità, lo Stato si fa a sua volta garante della restituzione, a prima richiesta e senza regresso, del finanziamento concesso dagli istituti di credito alle imprese richiedenti (doc. 1, all. 29, p. 2).

8. ..., dunque, presentava un'istanza di finanziamento a ..., a firma della dott.ssa ..., responsabile finanziario dell'impresa e procuratore speciale (doc. 6, all. PRT8230.5_2021_1-DOMANDA DI FINANZIAMENTO).

9. Inizialmente la Banca valutava di richiedere il finanziamento contro-garantito dallo Stato al 90% di cui all'art. 1, co. 2, lett. d) n. 1, del Decreto Liquidità per le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato inferiore ai 1,5 miliardi di euro (**doc. 1, all. 27, p. 3**). E infatti nella prima bozza della richiesta di garanzia che [] avrebbe dovuto inoltrare a SACE, datata 20 aprile 2020, si indicava che la società italiana non apparteneva ad alcun gruppo societario (**doc. 1, all. 22**). Successivamente, i funzionari della [] valutavano che l'appartenenza di [] al gruppo cinese [] che all'epoca vantava un fatturato pari a circa 1,6 miliardi di euro, avrebbe consentito di accedere a una garanzia sul finanziamento inferiore, pari all'80%, come previsto dall'art. 1, co. 2, lett. d) n. 2, del Decreto Liquidità per imprese con valore del fatturato tra i 1,5 miliardi e i 5 miliardi di euro, ma allo stesso tempo avrebbe permesso alla Banca di derogare al procedimento deliberativo con doppio controllo (c.d. "two-eyes") (**doc. 1, all. 27, p. 2-3**).

10. Nel corso della propria istruttoria, tra aprile e maggio 2020 la [] prendeva, dunque, contatto con i funzionari di [] in Cina, della quale il gruppo [] era cliente, al fine di ottenere rassicurazioni sulla capacità dell'impresa italiana di onorare il prestito, date le difficoltà nelle quali versava l'intero settore di appartenenza a causa delle restrizioni disposte dal Governo ai fini del contenimento della pandemia da Covid-19.

11. I funzionari cinesi anzitutto confermavano la valutazione positiva della *performance* del gruppo cinese, sia in termini di fatturato, di liquidità finanziaria e merito di credito, e la loro approvazione della richiesta di finanziamento di [] nella misura in cui esso fosse stato garantito dallo Stato italiano. In ogni caso, si rimettevano alle decisioni della filiale italiana di [] sulla capacità di [] considerata singolarmente, di onorare il prestito. Inoltre, essi rassicuravano i colleghi italiani circa la possibilità anche per [] di beneficiare di un finanziamento statale analogo a quello richiesto da [] in Italia (**doc. 1, all. 26, p. 17-18, all. 27, p. 4 e all. 32**).

12. Alla fine dell'istruttoria la Banca riteneva che [] possedesse dei "fondamentali di bilancio di primario *standing*" dal punto di vista creditizio (**doc. 1, all. 26, p. 19**), tanto da attribuirle un'adeguata capacità di rimborso, anche nello scenario straordinario di crisi in essere nel 2020 (**doc. 1, all. 26, pp. 10, 17-19 e all. 27, p. 3**). Cionondimeno, dalla documentazione agli atti emerge

che l'appartenenza a un gruppo societario con un significativo livello di fatturato giocava un ruolo fondamentale nella valutazione complessiva (mentre una posizione decisamente marginale veniva attribuita al gruppo francese), non solo perché l'ottima redditività del gruppo risultava rassicurante, ma anche, e soprattutto, nella misura in cui ciò consentiva alla Banca di accedere comunque a un elevato livello di copertura da parte di SACE (pari, come detto, l'80%). Quest'ultimo integrava, infatti, una delle condizioni alle quali era sottoposto il rilascio del parere positivo da parte del competente ufficio della Banca all'erogazione del finanziamento (doc. 1, all. 19, p. 14), ed era altresì l'elemento che aveva indotto la Banca medesima a derubricare il rischio medio previamente attribuito alla società (doc. 1, all. 26, p. 1 e all. 27, p. 2) a una categoria inferiore; ciò in quanto l'eventuale mancato recupero si riduceva alla sola quota del prestito non garantita da SACE (doc. 1, all. 27, p. 3).

13. Coerentemente con tali valutazioni, nella richiesta di garanzia definitiva trasmessa dalla Banca a SACE il 4 maggio 2020 si designava come capogruppo la società *holding* del gruppo cinese, Semir (doc. 1, all. 22, p. 1 e all. 28, p. 1).

14. Dal proprio canto, nelle proprie interlocuzioni che , nella persona della aveva con la Banca ad aprile, prima dell'inoltro della richiesta di garanzia da a SACE, l'invitata dichiarava che il finanziamento sarebbe stato utilizzato per supportare il circolante aziendale e i costi del personale, e più specificamente *"le spese di cassa correnti, quali a titolo di esempio, pagamento stipendi, fornitori, etc."* (doc. 1, all. 24, all. 26, p. 17 e all. 27, p. 2, all. 28, p. 3).

15. Infine, la società, sempre nella persona della si era impegnata a non distribuire dividendi per l'anno 2020, nonché per quelli successivi, e a non collegare il finanziamento al c.d. *cash pooling* (doc. 1, all. 26, p. 17 e all. 27, p. 3), ovvero a non servirsi del contratto infragruppo di tesoreria accentrata di cui il gruppo si avvaleva.

16. Tale contratto prevede il trasferimento dell'eccesso di liquidità dalle società del gruppo alla *holding* (c.d. *pooler*), la quale a sua volta ne può disporre in favore di altra società del gruppo con liquidità insufficienti.

17. Dalla documentazione acquisita agli atti del fascicolo, al riguardo emerge in particolare che, prima della richiesta di finanziamento, dall'8 gennaio 2020 al 3 marzo 2020, la *holding* operativa francese, [redacted] aveva complessivamente prelevato 6.077.400,33 euro dal c/c n. 003274 intestato a [redacted] e li aveva versati sul proprio conto corrente acceso presso [redacted] (doc. 1, all. 11). Successivamente, dai primi di aprile 2020 e fino a fine giugno 2020 essa aveva interrotto il flusso di tesoreria veicolato attraverso lo strumento del *cash pooling* (doc. 1, all. 26, p. 3), proprio per dare seguito al summenzionato impegno assunto da [redacted] con la Banca finalizzato a ottenere il finanziamento contro-garantito dallo Stato (doc. 1, all. 12).

18. A fronte degli esiti dell'istruttoria condotta e del rilascio della garanzia statale, con delibera conclusiva dell'istruttoria del 20 maggio 2020 [redacted] concedeva a [redacted] un finanziamento quinquennale di 3 milioni di euro (oltre interessi e oneri accessori), garantito all'80% da SACE (Codice Unico Identificativo 2020/1158/00), con un importo massimo garantito (inclusivo di interessi e oneri accessori) pari a 2.639.925,630 euro (doc. 1, all. 19 e 29), ai sensi dell'art. 1 del Decreto Liquidità (doc. 1, all. 26, p. 19).

19. Il 25 maggio 2020 il Consiglio di amministrazione di [redacted] deliberava di intraprendere l'iter per la richiesta e l'ottenimento del descritto finanziamento e conferiva alla [redacted] ogni più ampio mandato affinché in nome e per conto della società sottoscrivesse tutti gli atti richiesti e compiesse qualsiasi operazione necessaria alla definizione del finanziamento medesimo (doc. 1, all. 25). Il contratto di finanziamento veniva sottoscritto dalla dott.ssa [redacted] in data 29 maggio 2020 (doc. 1, all. 21).

20. Poco dopo, l'8 giugno 2020, il Tribunale di Commercio di Parigi convertiva la procedura di nomina, disposta nel marzo 2020, di un mandatario *ad hoc* per assistere la *holding* operativa francese del gruppo [redacted].

[redacted], nelle negoziazioni con i finanziatori (principalmente le banche) e i fornitori (doc. 1, all. 2, p. 3), in una procedura di conciliazione che coinvolgeva non solo la *holding* operativa, ma anche la *holding* finanziaria del gruppo francese, [redacted] e le sette società controllate francesi, al fine di ottenere nuove linee di credito dai *partner* finanziari e negoziare dilazioni di pagamento e piani di rientro (doc. 1, all. 1).

21. Nel corso di tali negoziazioni, al fine di procedere alla ristrutturazione del gruppo, veniva richiesto allo Stato francese un prestito pari a 50 milioni di euro (cfr. par. 11 *supra*), che avrebbe dovuto sommarsi a un finanziamento, pari a 22 milioni di euro, dell'azionista cinese. A fine agosto 2020 comunicava, tuttavia, che non avrebbe proceduto a fornire tale iniezione di capitale. Parimenti, il finanziamento statale del governo francese non veniva erogato (doc. 1, all. 1).

22. Allora, il 27 agosto 2020 le società francesi del gruppo, seguite da il 7 settembre 2020, presentavano domanda di ammissione alla procedura di *redressement judiciaire* ai sensi del Reg. UE n. .../2015 (Regolamento UE sull'insolvenza transfrontaliera), al Tribunale del Commercio di Parigi. Quest'ultimo, con sentenza del 10 settembre 2020, apriva detta procedura sia nei confronti delle società francesi del gruppo, tranne una per la quale apriva direttamente la procedura di liquidazione giudiziaria semplificata (doc. 1, all. 2), sia nei confronti dell'impresa italiana, prevedendo contestualmente un periodo di osservazione di sei mesi dal 10 settembre 2020 al 10 marzo 2021 (doc. 1, all. 2, p. 4-5).

23. Dal provvedimento del Tribunale del Commercio di Parigi del 10 settembre 2020 risulta che le difficoltà del gruppo francese si inquadravano in una più complessiva e precedente crisi internazionale, causata dall'aumento della concorrenza da parte di altri gruppi e dell'*e-commerce*, dalla contrazione del mercato dell'abbigliamento per bambini dovuto al calo delle nascite e al contemporaneo sviluppo del mercato dell'usato, dalla perdita di alcune licenze su alcuni marchi importanti (- doc. 1, annesso 1, p. 5), dalle mobilitazioni sociali verificatesi in Francia nel 2019, e dall'incremento dei costi di esercizio (legati all'aumento delle commissioni sulle vendite, all'aumento dei costi connessi ai contratti informativi e logistici e all'aumento dei costi delle *royalties*), che avevano determinato un peggioramento dei risultati di gestione, e all'aumento dei costi fissi (dovuti a una organizzazione del gruppo troppo decentralizzata). Nello specifico, il giudice francese accertava che il gruppo francese era in difficoltà già dal biennio 2017-2019, con una perdita di fatturato pari al 9%. Neanche l'operazione di acquisizione da parte del gruppo nel 2018 aveva condotto allo sperato rilancio del gruppo francese. Nel 2019 si era, infatti, verificata una perdita netta di 38 milioni di euro,

parzialmente coperta per 18 milioni di euro dall'azionista cinese (**doc. 1, all. 2, p. 3**). I sintomi di tali difficoltà economiche si erano peraltro manifestati anche in Italia, come emerge dalla documentazione acquisita agli atti che indica che a fine 2019 tra i lavoratori e i sindacati circolava la voce di cessioni di rami d'azienda e di licenziamenti (**doc. 1, all. 17 e 18**).

24. Nel corso delle procedure di *redressement judiciaire* emergeva, peraltro, che la situazione economico-finanziaria del gruppo francese era alquanto compromessa tanto da non consentire la prosecuzione del piano di risanamento con il mantenimento della continuità aziendale (**doc. 1, all. 2, p. 3-4**).

25. Pertanto, nell'ambito di tale procedura, veniva indetto un bando (con scadenza il 15 ottobre 2020) per la raccolta di offerte di acquisto finalizzate alla cessione delle attività patrimoniali e commerciali delle società francesi e della società italiana ai sensi degli artt. 631-22 e 631-39 del Codice del Commercio francese, che disciplinano la cessione totale o parziale dei beni aziendali per il caso in cui il debitore non presenti un proprio piano ovvero quando l'impresa appaia manifestamente insuscettibile di risanamento. A seguito dell'esame del rapporto degli amministratori giudiziari sulla situazione aziendale del 20 ottobre 2020 e dell'analisi nell'udienza del 6 novembre 2020 delle offerte presentate, con sentenza del 1° dicembre 2020, il Tribunale di Commercio di Parigi approvava il piano di cessione parziale degli *asset* della società italiana – nella specie, due rami d'azienda – a favore di due società terze (**doc. 4, all. 3**).

26. Subito dopo l'approvazione del piano di cessione degli *asset* di venivano disposti i primi (e gli ultimi) pagamenti a valere sui fondi presenti sul conto corrente bancario appositamente aperto presso la filiale di Modena della (c/c n.), sul quale a fine maggio 2020 era stato accreditato il finanziamento di 3 milioni di euro (**doc. 1, all. 6**). Gli atti di disposizione della liquidità ivi depositata venivano posti in essere, infatti, al novembre/dicembre 2020 e consistevano i) nel pagamento, il 9 dicembre 2020, della fattura emessa dallo studio legale per un totale di 98.624,52 euro (v. **doc. 1, all. 7**), per l'assistenza legale prestata a al 10 novembre al 3 dicembre 2020 ai fini della gestione delle negoziazioni con i sindacati precedenti ai licenziamenti collettivi pianificati nell'ambito del piano di cessione degli *asset*

aziendali deciso giudizialmente in seno alla procedura di *redressement judiciaire* (v. doc. 5, all. 35.9.3, pp. 4-12), ii) nel pagamento, il 10 dicembre, 2020 di una fattura emessa da [redacted], per un totale di 372.736 euro (v. doc. 1, all. 8), anche in questo caso per la consulenza prestata ai fini della gestione del richiamato piano di cessione degli *asset* aziendali e della procedura di liquidazione che sarebbe stata aperta successivamente, il 18 dicembre 2020, su cui v. meglio *infra* parr. 28 (doc. 5, all. 35.9.6, p. 5 e ss.), iii) nel pagamento, l'11 dicembre, 2020 di debiti tributari con l'Erario, l'INPS, le Regioni e altri Enti Locali, per un totale di 1.883.751,28 euro (v. doc. 1, all. 9), e infine nel iv) nel pagamento, sempre l'11 dicembre 2020, di 6.000 euro al fondo assicurativo sanitario per il personale di [redacted] (Fondo Est) (v. doc. 1, all. 10).

27. In tutte le richieste di approvazione dei pagamenti, inoltrate e firmate dalla [redacted] all'amministrazione giudiziaria francese, che le ha viste, veniva inserita la seguente dicitura: "dichiariamo che tutti i bonifici contenuti nella presente distinta attengono a operazioni di ordinaria amministrazione funzionali all'attività aziendale e sono relativi a obbligazioni sorte dopo l'apertura della procedura di *redressement judiciaire* da parte del Tribunale del Commercio di Parigi", con causale "pagamento verso i fornitori" (doc. 1, all. 7-10).

28. Pochi giorni dopo, il 18 dicembre 2020, il Tribunale di Parigi convertiva la procedura di *redressement judiciaire* di tutte le società del gruppo [redacted], ivi inclusa la società italiana [redacted], in una procedura di liquidazione giudiziale (procedura principale ai sensi del Reg. UE n. [redacted]/2015), attesa l'impossibilità di dette imprese di assolvere ai pagamenti, l'incapacità di finanziare la continuazione dell'attività e la conseguente impossibilità di proseguire la procedura di *redressement judiciaire* (doc. 1, all. 4).

29. Il 17 marzo 2021 [redacted] presentava un'istanza di insinuazione al passivo nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale francese, per l'intero credito residuo, pari a 2.368.313,82 euro (di cui 1.894.651,06 euro in via privilegiata, ai sensi dell'art. 9, co. 5, del d.lgs. n. 123/1998, e 473.662,76 euro in via chirografaria) (doc. 1, all. 5), calcolato come la differenza tra il finanziamento erogato, ovvero 3 milioni di euro a titolo di capitale, più 7.287,75 euro a titolo di interessi maturati dal 2 ottobre 2020 al 18 dicembre 2020, e quanto ancora esistente nella disponibilità di [redacted], pari a 638.973,93 euro (su cui v. *infra* par. 30).

30. Contemporaneamente, in pari data, [redacted] presentava dinanzi al Tribunale di Modena, Sez. fallimentare, ricorso *ex art. 6 l. fall.* chiedendo la dichiarazione del fallimento di [redacted] e l'apertura di una procedura secondaria di liquidazione ai sensi dell'art. 38 Reg. UE n. 848/2015 (procedimento n. [redacted] / [redacted]), proprio in ragione dell'esistenza di saldi attivi nei due conti correnti [redacted] intestati a [redacted] (n. 003545, ovvero quello sul quale era stato accreditato il contributo, e n. 003274), che ammontavano, come detto, a 638.973,93 euro complessivi (doc. 4, all. 73866207).

31. Il 22 aprile 2021, dopo una prima comunicazione di costituzione in mora del 12 marzo 2021, SACE disponeva la revoca della garanzia statale sul finanziamento concesso a [redacted] (doc. 35.4.80 e 35.4.81).

32. Successivamente, il 7 maggio 2021, [redacted] presentava a SACE una richiesta di escussione della garanzia per un ammontare pari a 1.894.651,06 euro, pari all'80% del credito residuo, come calcolato *supra* al par. 29 (doc. 1, all. 30). In subordine, [redacted] presentava richiesta di escussione della garanzia per un ammontare pari al massimo garantito (2.639.925,63 euro) nel caso in cui la compensazione *ex art. 56 l. fall.* venisse considerata inefficace e [redacted] fosse obbligata a restituire i saldi attivi presenti nei conti correnti di [redacted] alla procedura fallimentare francese. La garanzia è stata poi effettivamente escussa a seguito del pagamento da parte di SACE di un indennizzo in favore di BNL suddiviso in 12 rate, di cui la prima corrisposta il 6 agosto 2021 e l'ultima il 19 luglio 2024 per un totale complessivo pari a 1.997.064,35 euro (doc. 4, all. 77958182, p. 6, doc. 7, all. PRT8230.6_2021_ATTO SURROGA ESCUSSIONE 1 RATA e PRT8230.6_2021_ATTO SURROGA ESCUSSIONE 12 RATA).

33. Il procedimento dinanzi al Tribunale di Modena si concludeva, nonostante l'opposizione della curatela francese, con la dichiarazione di fallimento e l'accertamento della legittimità della compensazione ai sensi dell'art. 56 l. fall. (ritenuta, viceversa, non spettante ai sensi dell'ordinamento francese) tramite la sentenza n. [redacted] / [redacted] del 16 settembre 2021 (doc. 4, all. 2).

34. Successivamente, la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. [redacted] / [redacted] del 24 gennaio 2022, rigettava il reclamo proposto da parte della curatela francese e confermava, dunque, la legittimità della sentenza del Tribunale di Modena che aveva dichiarato il fallimento di [redacted] e accertava la

legittimità della compensazione opposta da [redacted] ai sensi dell'art. 56 l. fall. (doc. 1, all. 14).

35. Nelle relazioni ex art. 33 l.fall. del 16 novembre 2020 e del 20 giugno 2022 stilate dal curatore fallimentare, in relazione alle cause della crisi di [redacted], si affermava che esse dovessero essere ricercate nella più generalizzata crisi del gruppo francese iniziata negli anni 2017-2019 (doc. 4, all. Relazione ex art. 33 L.F. - Questionario iniziale - [redacted], p. 18 e ss. e all. Relazione ex art. 33 L.F. finale - [redacted], p. 7 e ss.).

36. In particolare, dalla prima relazione emerge che per gli anni 2013-2016 la gestione caratteristica di [redacted] era stata deficitaria, con il conseguente necessario sostegno del gruppo di appartenenza, *"realizzato mediante versamenti a copertura delle perdite e in conto aumento capitale, se non mediante ingenti rinunce a crediti vantati nei confronti della fallita"*. Per gli anni 2017-2019 il curatore fallimentare rilevava *"un andamento dell'impresa fortemente dipendente dalle politiche del gruppo di appartenenza, specie quelle inerenti il transfer pricing"*, sebbene *"l'adozione del metodo TNMM del margine netto della transazione abbia, negli ultimi esercizi ricondotto la controllata italiana alla redditività operativa, permanendo tuttavia una più generalizzata crisi di gruppo giunta al suo culmine nell'esercizio 2020 [...]"* (doc. 4, all. Relazione ex art. 33 L.F. - Questionario iniziale - [redacted], p. 31).

37. Ciò appare confermato dall'analisi del Tribunale di Commercio di Parigi che nel provvedimento del 10 settembre 2020 con il quale ha aperto la procedura di *redressement judiciaire* anche per [redacted] ha accertato che il controllo e la direzione della società italiana erano detenuti dalla *holding* francese,

Sas, il suo *budget* era approvato in Francia e la politica commerciale e di acquisto di [redacted] era interamente decisa dalla *holding* francese attraverso un contratto di *transfer pricing*; altresì, [redacted] vendeva solo marchi francesi e si riforniva di abbigliamento esclusivamente creato e fabbricato in Francia dalla *holding* operativa, tramite la *Centrale d'achats* [redacted] (doc. 1, all. 2, p. 3).

38. Il legame con il gruppo francese non era solo commerciale, ma anche finanziario: dall'analisi del bilancio 2019 emergono, infatti, debiti finanziari riguardanti linee di credito operative per oltre 14 milioni di euro garantiti dalla *holding* operativa francese attraverso lettere di *patronage*, crediti *intercompany* per quasi 9 milioni e fidejussioni concesse dalla società controllante su contratti di locazione per oltre 6 milioni. Risultano, infine, debiti di natura commerciale

verso società controllanti per oltre 15 milioni di euro, di cui 2,5 milioni derivanti dalla posizione debitoria di [redacted] nell'ambito del sistema di *cash pooling* di gruppo (doc. 2, all. documento, pp. 28 e 36).

39. La società italiana stessa riconosceva il legame a doppio filo che la legava al gruppo francese: nella relazione sulla gestione al bilancio 2019 si ribadiva l'importanza centrale del supporto del gruppo per ciò che riguardava l'approvvigionamento e soprattutto il sostegno finanziario alla gestione ordinaria, giudicato indispensabile. Il Consiglio di amministrazione nel documento auspicava, infatti, la pronta riattivazione da parte della *holding* operativa del sistema di c.d. *cash pooling* (doc. 2, all. documento, p. 52).

40. Pertanto, sebbene nel 2019 [redacted] fosse in utile e avesse un patrimonio netto consistente (doc. 4, all. Relazione ex art. 33 L.F. finale - [redacted], pp. 7 e 21), la sua attività era esposta ai medesimi fattori negativi che affliggevano il gruppo francese, tra cui si annoveravano fattori esogeni, *id est* di mercato, ed endogeni, quali la rigidità della struttura dei costi (doc. 4, all. 76380313, p. 6). Le cause che hanno cagionato la crisi irreversibile del gruppo francese hanno travolto, quindi, anche [redacted] (doc. 4, all. Relazione ex art. 33 L.F. finale - [redacted], p. 11).

41. Da ultimo, vengono in rilievo sul piano fattuale l'applicazione della misura cautelare reale nella forma del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, disposto in data 19 giugno 2023, da parte del G.I.P. del Tribunale di Modena nell'ambito del procedimento penale di cui al par. 1 *supra*, nei confronti di alcuni soggetti, *ex* rappresentanti legali di [redacted], tra cui la dott.ssa [redacted] (doc. 1, annesso 2), e la recente richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena, del 1° aprile 2025, dei predetti soggetti per i reati di cui agli artt. 316-*bis* e 316-*ter* c.p., nonché artt. 216, co. 1, n. 1, 223 e 219, co. 1 e co. 2, n. 1, fall. (doc. 8).

42. A fronte dell'articolato contesto descritto si ritiene che i comportamenti posti in essere da [redacted] nella persona della [redacted] con riguardo all'uso del finanziamento concesso da [redacted] e garantito da SACE, abbiano determinato un danno all'Erario.

43. Anzitutto, si osserva che la normativa primaria nazionale, in applicazione del c.d. *temporary framework* della Commissione Europea in

materia di aiuti di Stato, ha definito un programma di pubblico interesse promosso dallo Stato italiano per porre rimedio ai danni all'economia derivanti dalle restrizioni rese necessarie per contenere la pandemia da Covid-19. Tale programma si avvaleva della garanzia dello Stato a copertura di finanziamenti concessi, con precisi vincoli di scopo, da parte del sistema bancario alle imprese che al momento della richiesta si trovavano in crisi di liquidità per forzata inattività.

44. Grazie al collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e la garanzia pubblica stabilito dal Decreto Liquidità, si realizza un'operazione unitaria che consente di considerare l'impresa beneficiaria come un soggetto inserito "nell'iter procedimentale dell'amministrazione, di realizzazione del programma pubblico...", al quale essa è chiamata a concorrere con la propria attività. Essa, infatti, può usufruire del finanziamento garantito dallo Stato solo e soltanto nella misura in cui tali denari siano investiti negli specifici scopi previsti dalla legge, i quali a loro volta perseguono l'obiettivo più generale di stimolare la ripresa economica. Di conseguenza, tra impresa e Stato si instaura un rapporto di servizio che, in caso di lesione al programma, incardina la giurisdizione di responsabilità della Corte dei conti (cfr. *ex multis* Cass., SS. UU., sent. n. 10000/2022, sent. n. 10000/2022 e sent. n. 10000/2022).

45. Nel caso di specie, i comportamenti posti in essere da [] risultano lesivi su un piano "funzionale" del programma pubblico di ripresa economica perseguito dallo Stato con il Decreto Liquidità. Tale lesione si produce nel momento in cui i fondi pubblici vengono utilizzati dal beneficiario per fini diversi da quelli di legge, con conseguenti effetti di frustrazione (in quota parte) del programma stesso (cfr. Corte Conti, sez. giur. Liguria nn. [] e []/2023, n. []/2024; sez. giur. Toscana, sent. n. []/2024; sez. giur. Puglia, n. []/2024). E, invero, risulta agli atti che [] ha illecitamente utilizzato il finanziamento, non rispettando il vincolo di scopo per il quale esso le era stato concesso.

46. Come si ricava dal dettato normativo, i finanziamenti garantiti ai sensi del Decreto Liquidità sono stati assoggettati a un vincolo di destinazione stabilito dal Legislatore in maniera puntuale, da individuarsi nel pagamento dei costi di personale, dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda,

per investimenti o per il sostegno al capitale circolante, impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, con lo scopo ultimo di stimolare la ripresa dell'economia nazionale (cfr. par. 5 *supra*).

47. medesima ha dichiarato di voler utilizzare il contributo per sostenere il capitale circolante e il costo del personale (cfr. par. 14 *supra*). In altre parole, essa avrebbe dovuto utilizzare il finanziamento per pagare i fornitori e gli oneri stipendiali, contributivi e fiscali legati ai rapporti di lavoro con i dipendenti, in un'ottica di sostegno all'attività economica.

48. Tuttavia, essa ha utilizzato tali fondi pubblici in larga misura, ovvero i) per oltre il 60% del totale, per ripagare, sì, i debiti tributari e previdenziali che la società aveva con l'Erario, con l'INPS, con le Regioni e con gli Enti Locali, ma, come si vedrà meglio nel prosieguo, non per sostenere la prosecuzione dell'attività economica, ii) per oltre il 15% per onorare le fatture emesse da professionisti che l'hanno assistita nelle controversie legali relative a questioni sindacali sorte a causa dei licenziamenti collettivi in programma e nelle attività di consulenza essenzialmente legate alla procedura di cessione degli *asset* e poi di liquidazione della società, e infine, iii) per una parte assolutamente irrisoria, il 2%, per versare la quota dell'assicurazione sanitaria dei dipendenti. La restante parte, pari a oltre 600.000 euro, ovvero più del 20% del contributo, è rimasta del tutto inutilizzata (cfr. parr. 29-30 *supra*).

49. Le specifiche circostanze del caso di specie inducono a ritenere fondatamente che il summenzionato pagamento dei debiti tributari e previdenziali non possa essere considerato rispondente allo scopo di "sostenere il capitale circolante" dell'impresa italiana in un'ottica di prosecuzione dell'attività economica.

50. Anzitutto, si osserva come più del 40% del versamento effettuato sia andato a finanziare il pagamento delle ritenute fiscali relative alle indennità dovute al termine del contratto di lavoro. Si ritiene, dunque, che tali debiti siano sorti a seguito dei licenziamenti disposti a fine 2020 (v. doc. 4, all. Relazione ex art. 33 L.F. finale - , p. 10), e negoziati con i sindacati per il tramite dell'assistenza legale fornita dallo studio legale tra novembre e dicembre 2020 (cfr. par. 26 *supra*).

51. Inoltre, diverse voci, tra quelle più consistenti, che compongono il versamento in questione, risultano attinenti alle ritenute IRPEF (circa il 15% del versamento), all'addizionale regionale IRPEF (circa il 7% del versamento) e ai contributi previdenziali (circa il 35% del versamento): trattasi di pagamenti che all'epoca dei fatti, in base alle disposizioni emergenziali applicabili che si sono succedute tra marzo e agosto 2020, erano da effettuarsi quantomeno parzialmente a settembre. Pertanto, se il finanziamento contro-garantito dallo Stato ottenuto da fosse stato effettivamente utilizzato per ripagare i debiti tributari e previdenziali che l'impresa aveva maturato con lo Stato e con altri Enti pubblici e/o territoriali nel corso della pandemia da Covid-19, e così ridurre le passività correnti a beneficio del capitale circolante netto, in un'ottica di continuità aziendale, si sarebbero dovuti osservare dei versamenti dal conto corrente dedicato ben prima del mese di dicembre 2020, come è invece avvenuto nel caso di specie.

52. Proprio il momento nel quale il pagamento dei debiti tributari e previdenziali è stato disposto fornisce chiare indicazioni circa la reale natura dello stesso: esso, infatti, come detto, è avvenuto l'11 dicembre 2020 (cfr. par. 26 *supra*), ovvero quando già l'ottica dell'impresa non era più quella della continuità aziendale.

53. Istruttiva al riguardo risulta la sentenza n. dell'8 gennaio 2025, con la quale la Corte di Cassazione ha delineato, sebbene nel contesto dell'omologa del concordato preventivo, il concetto di "continuità aziendale", affermando che *"la continuità, implicando la prosecuzione della pregressa attività d'impresa e proprio al fine di assumere questa caratteristica, deve tuttavia riguardare, ove sia soltanto parziale, quanto meno una porzione significativa del nucleo aziendale, vale a dire (mutuando la terminologia utilizzata dall'art. 2112, comma 5, cod. civ.) (che disciplina il trasferimento di ramo d'azienda, n.d.r.) un'articolazione funzionalmente autonoma dell'attività economica precedentemente organizzata che conservi la propria identità ed alla quale i beni sottratti alla liquidazione siano effettivamente strumentali"*. In buona sostanza, affinché, nell'ambito di un piano di ristrutturazione di un'impresa, si possa riscontrare effettivamente la continuità aziendale è necessario che l'attività d'impresa, seppur ridimensionata, prosegua mantenendo le sue pregresse caratteristiche, anche

in termini qualitativi, senza subire alcuna destrutturazione o una modifica alla propria attività d'impresa.

54. Orbene, questo non risulta nel caso di specie. Occorre tenere, infatti, in considerazione che tra l'approvazione del piano di cessione degli *asset* di [redacted], il 1° dicembre 2020 (cfr. par. 25 *supra*), e l'apertura della liquidazione, disposta con sentenza del 18 dicembre (cfr. par. 28 *supra*), sono trascorse solamente poco più di due settimane. L'estrema vicinanza tra i due eventi implica necessariamente che il ridimensionamento aziendale che è seguito alla cessione degli *asset* non consentiva di proseguire l'attività con le precedenti caratteristiche, e che già al momento dell'approvazione del piano di cessione non vi era alcuna prospettiva di continuità aziendale.

55. Pertanto, posto che il pagamento dei debiti con l'Erario è stato disposto solo una decina di giorni dopo l'approvazione del piano di cessione da parte dei giudici francesi, risulta evidente che tale utilizzo del finanziamento contro-garantito dallo Stato non aveva il fine di migliorare la posizione finanziaria della società in vista della continuazione dell'attività economica dell'impresa - in attuazione dei principi ispiratori del Decreto Liquidità -, ma rappresentava meramente la soddisfazione della pretesa di alcuni creditori della società prima che venisse aperta la procedura di liquidazione giudiziale che preludeva, al contrario, alla fine dell'attività economica di [redacted].

56. Identiche considerazioni, sul piano cronologico, valgono per tutti gli altri atti di disposizione del finanziamento ottenuto, in quanto posti in essere anch'essi a breve distanza dall'approvazione del piano di cessione degli *asset*, tra il 9 e l'11 dicembre 2020 (cfr. par. 26 *supra*).

57. Addirittura, per ciò che riguarda i bonifici in favore di [redacted] e di [redacted] la loro relazione funzionale con la gestione giudiziale della crisi irreversibile di [redacted], è comprovata dalla causa stessa dei pagamenti, da rinvenirsi nell'assistenza prestata per la gestione del piano di cessione degli *asset* e della procedura di liquidazione, nonché dal legame esistente tra almeno uno di tali pagamenti, quello a [redacted], e il summenzionato versamento all'Erario. Quest'ultimo, come detto, in buona parte riguardava le ritenute relative all'indennità di fine rapporto conseguenti ai licenziamenti nella cui negoziazione [redacted] è stata assistita, per l'appunto, da tale studio legale (cfr. par. 26 *supra*).

58. In conclusione, gli atti di disposizione del finanziamento pubblico ricevuto da [redacted] nel maggio 2020 non possono essere considerati come finalizzati al sostegno del regolare svolgimento dell'attività economica. E pertanto non risultano essere stati posti in essere nel rispetto degli scopi previsti dal Decreto Liquidità.

59. Tra tali atti di disposizione del finanziamento contro-garantito dallo Stato da parte di [redacted] e la lesione al programma pubblico più sopra individuata vi è un evidente nesso di causalità, dal momento che la destinazione del finanziamento a scopi altri rispetto a quelli previsti dalla legge sono di diretta derivazione delle decisioni prese al riguardo dall'impresa, nella persona della [redacted] in qualità di direttore finanziario, nonché rappresentante legale dell'impresa, che ha firmato la richiesta all'amministrazione giudiziale francese di approvazione dei mandati di pagamento e poi ha li disposti.

60. Orbene, alla luce di tutto ciò si ritiene che tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile siano integrati e che questa possa essere ascritta a titolo di dolo a [redacted], nella persona della dott.ssa [redacted] all'epoca direttore finanziario e rappresentante legale dell'impresa.

61. Tale è, invero, l'elemento soggettivo che ha supportato gli atti di disposizione del finanziamento ricevuto, che, alla luce del palese contrasto tra le dichiarazioni rese dalla [redacted] circa gli scopi ai quali il finanziamento medesimo sarebbe stato riservato, e l'effettivo utilizzo dello stesso, sono stati posti in essere volontariamente e coscientemente in violazione dei vincoli di destinazione che su di esso gravavano.

62. Come già illustrato, infatti, l'utilizzo del finanziamento contro-garantito dallo Stato non era volto, come dichiarato, a supportare la continuità aziendale, bensì a soddisfare alcuni dei più importanti creditori di [redacted] in vista della chiusura dell'attività, e di ciò l'odierna invitata era pienamente cosciente.

63. La consapevolezza da parte della [redacted] della funzionalità di tutti i pagamenti oggetto dell'odierna contestazione a scopi diversi da quelli attinenti alla continuità aziendale non può essere revocata in dubbio dal fatto che la causale dei bonifici in esame fosse il "pagamento verso fornitori" e che si trattasse di "operazioni di ordinaria amministrazione funzionali all'attività

aziendale" relative a "obbligazioni sorte dopo l'apertura della procedura di redressement judiciaire" (cfr. par. 27 *supra*). Tali formulazioni risultano, invero, strumenti per dare ai pagamenti una veste formale aderente al vincolo di destinazione che, in realtà, essi non avevano.

64. Piuttosto, nel caso di specie, la consapevolezza della divergenza tra quanto dichiarato a [redacted], e a SACE sugli scopi del finanziamento contro-garantito dallo Stato e la reale destinazione impressa allo stesso, deve essere valutata alla luce del descritto contesto economico nel quale si sono calati gli atti di disposizione di tale finanziamento.

65. Come emerge dalle risultanze istruttorie, infatti, dopo l'apertura della procedura di *redressement judiciaire* le condizioni economiche del gruppo francese, ivi incluse quelle di [redacted], erano risultate così critiche da non consentire l'attuazione di un piano di recupero mantenendo la continuità aziendale (cfr. par. 24 *supra*). Già a settembre 2020 i giudici francesi, dunque, avevano messo in discussione il risanamento dell'impresa italiana. E i dubbi che essi avevano espresso nella propria sentenza erano giocoforza noti anche alla [redacted].

66. Sebbene a settembre 2020 l'attività fosse proseguita (doc. 1, all. 18) e la prospettiva allora potesse ancora sembrare, anche per l'invitata, quella della continuazione dell'attività economica, seppur nel contesto di un ridimensionamento aziendale, ciò non può certamente valere per il mese successivo. Infatti, nell'ottobre 2020, man mano che le notizie sull'andamento della procedura di *redressement judiciaire* filtravano, attraverso i sindacati, dalla Francia in Italia, l'operatività dell'impresa veniva messa in forte dubbio anche in territorio nazionale (doc. 9). Tuttavia, i vertici dell'impresa, e in particolare la dott.ssa [redacted], non avevano condiviso apertamente con i dipendenti le serie difficoltà in cui versava [redacted] (doc. 1, all. 18). Il che appare una chiara manifestazione della volontà di celare ai lavoratori la realtà dei fatti, evidentemente nota all'invitata, conscia del prossimo disgregarsi dell'azienda.

67. Anche volendo ritenere, *quod non*, che a novembre 2020 la dott.ssa [redacted] potesse nutrire ancora dei dubbi sul prossimo fallimento e coltivasse la speranza di poter garantire la continuità aziendale in forma indiretta, attraverso la cessione degli *asset* a terzi, certamente nessun dubbio da parte dell'invitata circa la possibilità di mantenere la continuità aziendale

poteva sussistere nel momento in cui ella ha richiesto l'approvazione dei pagamenti in esame e li ha disposti. Al 9-11 dicembre 2020, nell'imminenza della procedura di liquidazione, invero, l'invitata era di certo pienamente consapevole del fatto che non era più possibile mantenere la continuità aziendale.

68. Tutto ciò depone incontestabilmente verso una valutazione dei comportamenti posti in essere da [redacted], nella persona della [redacted] quali condotte accompagnate da un atteggiamento volontario e consapevole delle finalità alle quali, nel descritto contesto di crisi del gruppo, il finanziamento contro-garantito dallo Stato è stato destinato, realizzando scopi del tutto estranei a quelli previsti dal Decreto Liquidità.

69. Venendo all'individuazione e alla quantificazione del danno all'Erario cagionato da [redacted], si ritiene che questo attenga, non già alla *deminutio* del patrimonio dello Stato legata all'erogazione pecuniaria a valere sul fondo del MEF, poiché questa si verifica solo in via eventuale, in caso di escussione della garanzia (sebbene nel caso di specie essa si sia verificata - cfr. par. 32 *supra*), quanto piuttosto nel *vulnus* inferto al programma statale di ripresa economica, che, in questo caso, costituisce il vero e proprio bene giuridico ritenuto meritevole di tutela da parte dell'ordinamento (cfr. Corte Conti, sez. giur. Toscana, sent. n. [redacted], cit.).

70. Tale danno è suscettibile di valutazione economica nella misura della quota parte del mancato apporto alla ripresa che ci si poteva ragionevolmente attendere dal corretto utilizzo del finanziamento da parte di [redacted].

71. A fronte di ciò, pertanto, seguendo un recente indirizzo giurisprudenziale, si ritiene applicabile una quantificazione in via equitativa del danno, dato che l'inutile esborso di fondi a garanzia pubblica è "*dannoso per il pubblico erario, con negativi riverberi su tutto il programma da realizzare e, quindi, con riflessi valoriali negativi che vanno ben oltre i margini meramente finanziari del contributo ricevuto*" (Corte dei conti, sez. II, App., sent. n. [redacted]).

72. Se, da un lato, è chiaro che i comportamenti oggetto dell'odierna contestazione di responsabilità hanno leso il programma pubblico di risanamento economico, dall'altro lato risulta nondimeno complesso tradurre

tale mancato apporto al programma in una quantificazione di danno esatta. Pertanto, anche sulla scorta della più recente giurisprudenza della Corte dei Conti, si ritiene che, nel caso di specie, il *quantum* risarcibile possa essere ricondotto all'importo del finanziamento ottenuto dall'impresa coperto dalla garanzia statale (cfr. Corte Conti, sez. giur. Toscana, sent. n. 100/2019, cit.).

73. Questo, nel caso di specie, risulta pari al massimo garantito da SACE, pari dunque a 2.639.925,63 euro (cfr. par. 18 *supra*).

P.Q.M.

IL PUBBLICO MINISTERO

Visti gli artt. 52 del RD 12 luglio 1934, n. 1214, 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e 67 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174,

INVITA

in ordine ai fatti contestati, a inviare e/o depositare presso la segreteria di questa Procura Regionale, con sede in Bologna in Piazza VIII Agosto n. 26, entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla notifica del presente atto, le deduzioni e gli eventuali documenti utili e rilevanti ai fini della difesa nell'eventuale giudizio di responsabilità, facendo espresso riferimento al fascicolo istruttorio 100/2023, nonché a indicare specificamente e tempestivamente eventuali elementi a discolpa acquisibili dal Pubblico Ministero, e, se disponibile, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ove ricevere le notifiche relative al presente procedimento;

INFORMA

la *Procura Regionale* come sopra generalizzata, che può nominare un difensore con procura alle liti contenente elezione di domicilio, visionare il fascicolo ed estrarne copia, e, inoltre, che entro il termine di gg. 45 giorni dalla notifica del presente invito può chiedere di essere sentita personalmente,

20

nonché, non oltre 15 giorni prima della scadenza, avvalersi della facoltà di presentare istanza motivata di proroga del termine di 45 giorni;

COSTITUISCE IN MORA

la _____ ai sensi dell'art. 1219 c.c. e per l'effetto di cui all'art. 2943 c.c., per le somme dovute all'Erario per i fatti contestati con il presente invito.

Al fine della comunicazione e notificazione di atti o documenti si dovrà provvedere ai sensi del Decreto del Presidente della Corte dei Conti n. 126 del 24 maggio 2022 al caricamento diretto (upload) in via telematica di atti e documenti nel fascicolo digitale, accedendo all'apposita area di upload (DAeD) disponibile sul portale Servizi Online Giurisdizione, previa autenticazione con sistema SPID sul sito internet www.corteconti.it, all'indirizzo <https://servizionline.corteconti.it/> attivo dal 4 settembre 2022.

Sul sito internet istituzionale Emilia-Romagna (corteconti.it) sono presenti regole tecniche con relative istruzioni e manuali operativi per consentire l'agevole utilizzo della nuova procedura. In subordine, è consentito in via provvisoria inviare atti e documenti a questa Procura regionale per l'Emilia-Romagna al domicilio digitale presso l'indirizzo PEC: emiliaromagna.procura@corteconticert.it, ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Corte dei Conti n. 98 del 21/10/2015.

Si depositano le seguenti fonti di prova:

doc. 1: segnalazione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Modena (prot. 299609 del 12 settembre 2023 - prot. CORTE DEI CONTI - PROC_REG_EMI - PR_ER - 0004126 - Ingresso - 12 settembre 2023) e allegati;

doc. 2: visura storica di _____ e bilanci 2018 e 2019, acquisiti agli atti il 13 febbraio 2025;

doc. 3: estratto sentenza n. 99 del 16 settembre 2021 del Tribunale di Modena, sez. fallimentare, e decreto allegato, acquisiti agli atti il 13 febbraio 2025;

doc. 4: trasmissione documentazione via cloud da parte del dott. (prot. Corte dei Conti - PROC_REG_EMI - PR_ER - 0001119 - Ingresso - 24 febbraio 2025);

doc. 5: integrazione all'annotazione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Modena in risposta al decreto di delega istruttoria n. / i (DAeD n. del 25 febbraio 2025) e allegati;

doc. 6: trasmissione documentazione - da parte di Accertamenti bancari Torino - PEC 1 DEL 27 2 25 (prot. PROC_REG_EMI - PR_ER - 0001226 - Ingresso - 28 febbraio 2025) e relativi allegati;

doc. 7: risposta al decreto istruttorio n. / - da parte di Accertamenti bancari Torino PEC 1 (Prot. § del 26.3.25 - prot. Corte dei Conti PROC_REG_EMI - PR_ER - 0001869 del 26 marzo 2025) e relativi allegati;

doc. 8: trasmissione documenti da parte della Procura del Tribunale di Modena - PEC DEL 4 4 25 (prot. PROC_REG_EMI - PR_ER - 0002111 - Ingresso - 4 aprile 2025) e relativi allegati;

doc. 9: articoli di stampa "A rischio i posti di lavoro, in stato di agitazione" su Modenatoday.it del 14 ottobre 2020 e " in amministrazione giudiziale, 600 dipendenti a rischio in Italia" su IlSole24ore.it del 20 ottobre 2020 e "Sindacati a group Italia 600 posti a rischio" su Sky TG24 del 14 ottobre 2020, acquisiti il 28 aprile 2025.

Visto:

Il Procuratore Regionale

Claudio Chiarenza



Il Sostituto Procuratore Generale

Claudia Desogus



Lo sottoscritto Funz. UNEP c/o Tribunale di Modena ha
notificato il seguente atto a:

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

a tutti proprio della stessa

06/05/2025

TRIBUNALE DI MODENA
FUNZIONARIO UNEP
Don. Alberto Monari